

Regolamento del consorzio per l'uso delle Macchine idrauliche all'estinzione degli incendi fra i Comuni di Brivio, Cernusco Lombardone, Imbersago, Merate, Novate Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Robbiate, Sabbioncello, Sartirana Brianza, Verderio Inferiore, Verderio Superiore del 1866

ART. 1

È costituita una Società di Consorzio fra i Comuni sunnominati all'oggetto di formare una Squadriglia di Pompieri per la estinzione degli incendi che si verificassero nei detti Comuni.

ART. 2

La durata di tale Società viene stabilita per un periodo di anni 12. Verificandosi il caso che al termine di questo periodo di tempo alcuni dei Comuni componenti il Consorzio intendesse sortire dal medesimo, sarà tenuto a darne avviso almeno un anno prima della scadenza, e non avrà diritto che a quella quota di valore delle macchine che risulterà dietro perizia, ritenuta ferma la base di riparto portata dal verbale di seduta delle Giunte dei comuni interessati in data 27 marzo p.p.

ART. 3

La residenza dei Pompieri e delle macchine è stabilita nel Comune di Merate, quale centro naturale dei Comuni formanti il Consorzio, come venne sancito nel verbale indicato al N. 2.

ART. 4

L'Amministrazione viene demandata al Sindaco del Comune Capoluogo, in concorso di un Comitato di Sorveglianza eletto dai Comuni consorti.

ART. 5

Il Comitato sarà eletto in un'adunanza dei Sindaci cointeressati a maggioranza assoluta di voti.

ART. 6

Il Comitato sarà composto da due membri, i quali dureranno in carica tre anni, presteranno la loro opera gratuitamente, e potranno essere rieletti.

ART. 7

Spetta al Comitato di Sorveglianza di richiedere dal Presidente del Comitato l'ispezione dei conti e del materiale ogni qualvolta lo credesse opportuno, non che le informazioni del personale, e di presentare le proprie proposte di miglioramento anche nella amministrazione ordinaria; finalmente di rivedere ed approvare i conti annuali e i relativi riparti.

ART. 8

L'Amministrazione ordinaria e l'esecuzione delle deliberazioni del Consorzio spettano al Sindaco del Comune di Merate qual Presidente del Comitato. Il Presidente o Sindaco di Merate dovrà convocare a Consiglio i Sindaci dei Comuni interessati ogni qualvolta ne riconosca il bisogno o ne sia richiesto da due Sindaci del Consorzio.

ART. 9

Tutte le spese d'amministrazione ordinaria che straordinaria, come quelle che avessero a verificarsi in causa di incendi in qualunque dei Comuni consorti, sempre relative all'estinzione dell'incendio e non altro, limitatamente ai Pompieri, macchine e trasporto delle medesime, verranno sopportate da tutto il Consorzio nella medesima misura del riparto della spesa per l'acquisto delle macchine adottata col verbale 27 marzo p.p.

ART. 10

Alla fine di ogni anno il Presidente farà il riparto delle spese, il quale, previa la posizione del visto per parte del Comitato di Sorveglianza, sarà diramato ai Comuni per il relativo rimborso.

ART. 11

Il materiale, il personale e l'organizzazione della Squadriglia dei Pompieri, non che le relative tariffe sono stabilite da apposito Regolamento.

ART. 12

Il Presidente del Comitato è obbligato a redigere un inventario e la stima del materiale esistente di ragione dei Comuni componenti il Consorzio, e rivederlo annualmente.

ART. 13

Per l'ammissione di altri Comuni a far parte del Consorzio, dovrà il Presidente radunare i Sindaci o suoi Rappresentanti dello stesso Consorzio per il loro voto, ed in caso di ammissione il Comune richiedente sarà tenuto a rimborsare ai primi la propria quota di concorso nella spesa d'acquisto macchine, loro riparazioni, e d'istituzione della Squadriglia Pompieri, giusta la base di riparto fissata col verbale suindicato.

ART. 14

Sciogliendosi per intero il Consorzio alla scadenza indicata all'art. 2, il Comune di Merate avrà diritto di ritirare tutto o parte del materiale esistente a prezzo di perizia come sopra, rimborsando i consorti della loro quota d'interessenza.

ART. 15

La perizia di cui nei precedenti articoli si eseguirà mediante l'intervento di un perito per ciascuna delle due parti compratrice e venditrice, decidendone nel caso di discrepanza un terzo consensualmente assunto quale arbitro.

ART. 16

In caso che nessun Comune intendesse prevalersi della facoltà di cui all'art. 14, si procederà all'alienazione del materiale mediante asta pubblica, eseguendosi il riparto del prezzo nella misura stabilita col verbale 27 marzo surricordato, ritenuto il censimento ufficiale al 31 dicembre 1861.

ART. 17

Nel caso che un Comune non appartenente al Consorzio facesse richiesta delle macchine, il Presidente del Comitato, o chi ne fa le veci, è autorizzato ad acconsentirvi, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. La domanda del Comune dovrà portare la firma dell'Autorità locale e timbro municipale.
2. Nello scritto di domanda dovrà l'Autorità locale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del Regolamento del Consorzio e rispettiva

tariffa.

3. Le spese risultanti e comunicate al Comune dal Presidente del Comitato dovranno soddisfarsi nel termine di quindici giorni.

4. In caso di opposizione al pagamento delle spese per parte del Comune, la vertenza verrà rimessa dal Presidente al Comitato di Sorveglianza, il quale deciderà inappellabilmente.

5. Il Comune è tenuto al pagamento delle spese e compenso giusta la relativa tariffa, anche nel caso che le macchine arrivino sul luogo dopo estinto l'incendio.